



Bruxelles, 11.4.2017
COM(2017) 182 final

2017/0081 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Corea del Sud è stato sottoscritto il 6 ottobre 2010 e concluso nel 2015 con l'adozione della decisione 2015/2169 del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("la decisione"). Nel quadro dell'ALS le parti hanno concluso il protocollo sulla cooperazione culturale (nel seguito "il protocollo"), che ha istituito un quadro nell'ambito del quale le parti cooperano per agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi, e per migliorare le condizioni applicabili a detti scambi.

Questo diritto è stato inizialmente stabilito per un periodo di tre anni (dal 1° luglio 2011 fino al 30 giugno 2014) ed è stato rinnovato per altri tre anni fino al 30 giugno 2017 dalla decisione di esecuzione 2014/226/UE del Consiglio relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. Si propone ora di rinnovarlo per altri tre anni.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Tramite il protocollo le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, hanno concordato, tra l'altro, di concedere alle coproduzioni audiovisive UE-Corea il diritto di usufruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali a determinate condizioni specifiche.

Tali coproduzioni possono essere considerate opere europee all'interno dell'UE e opere coreane in Corea, nella misura in cui rispettano le condizioni di cui all'articolo 5 del protocollo (cfr. in particolare il paragrafo 8, lettere da a) a c)).

Il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa sostiene lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee dei paesi europei partecipanti. Purché siano soddisfatte determinate condizioni, i beneficiari provenienti dai paesi terzi possono partecipare a taluni regimi

Alcuni regimi contribuiscono a creare un ambiente favorevole alle coproduzioni, in particolare i programmi di accesso al mercato e di formazione che finanziano i mercati, le riunioni e i seminari di networking, anche con la Corea. Inoltre, il programma di coproduzioni internazionali aiuta i partner delle coproduzioni europee e internazionali, anche dalla Corea, a incontrarsi e fornisce il sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte da fondi di produzione internazionale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il protocollo sulla cooperazione culturale è stato concluso dall'UE e dalla Corea nel 2015 nel quadro dell'accordo di libero scambio. In particolare, è stato considerato uno strumento per promuovere la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura (UNESCO) del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Il diritto esistente prevede le coproduzioni finanziate da gruppi di regimi e fondi nazionali per le produzioni audiovisive. Il diritto permette inoltre alle opere coprodotte di qualificarsi come opere europee secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera n), punto ii), della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La procedura per il rinnovo del diritto è stabilita all'articolo 5 del protocollo. Le diverse fasi previste sono state completate.

L'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo prevede che, se si decide che il diritto debba essere rinnovato, la sua durata possa essere estesa per un ulteriore periodo di tre anni e, in seguito, il diritto sia automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. Le coproduzioni che precedono una delle scadenze possono ancora usufruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.

Date le circostanze specifiche e la sensibilità politica della cooperazione in questo settore, è opportuno presentare una proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo del diritto. Tale proposta dovrebbe basarsi sull'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE in quanto riguarda l'estensione nel tempo dell'applicazione di parte di un accordo internazionale. Le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell'UE trovano la loro fonte nei trattati e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni. Le decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi internazionali non possono derogare dai trattati per quanto riguarda la procedura volta a estendere nel tempo gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Un secondo rinnovo del diritto rappresenterà un'opportunità che consentirà all'industria audiovisiva europea di mantenere la sua presenza e di ampliare ulteriormente la sua quota di mercato, la sua esperienza e le sue conoscenze sul mercato coreano, che si sta sviluppando rapidamente.

Mentre alcuni Stati membri hanno avviato con successo coproduzioni audiovisive su base bilaterale, molti altri non lo hanno ancora fatto e, quindi, il diritto a livello di UE ha ancora il potenziale di consentire la partecipazione di un numero maggiore di paesi.

La Commissione europea ha competenze limitate in materia di produzione di film, che compete ai fondi nazionali per il cinema, anche per quanto riguarda le coproduzioni internazionali. Pertanto, sarà necessario un maggiore impegno dei fondi nazionali per il cinema per dare attuazione al protocollo nella pratica.

• Proporzionalità

Da studi e dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo è emerso che le coproduzioni determinano un aumento del pubblico. Dal 2009 i film dell'UE in Corea (nelle sale cinematografiche) hanno raggiunto una quota di mercato pari al 5% in termini di pubblico e al 20% in termini di diffusione. I film coreani nell'UE hanno raggiunto l'1% in termini di pubblico e il 2% in termini di diffusione. Pertanto l'attuazione del diritto di coproduzione

consentirebbe di acquisire quote di mercato in un periodo in cui il mercato è in espansione (il numero complessivo di ingressi in Corea è aumentato del 41% dal 2011).

La mancata attuazione del protocollo finora sembra dovuta all'assenza di informazioni concrete circa gli incentivi disponibili per le coproduzioni a livello nazionale. Pertanto, dovrebbero essere adottate misure mirate (per l'accesso ai finanziamenti, la formazione, la creazione di reti), a livello sia europeo che nazionale.

Inoltre, il successo delle coproduzioni bilaterali indica che ci sono la capacità e il potenziale per fare di più. Nelle discussioni preliminari nell'ambito del gruppo "Audiovisivi", gli Stati membri hanno indicato che sarebbero disposti a collaborare a livello europeo al fine di promuovere le coproduzioni nell'ambito del protocollo europeo, attingendo alle migliori pratiche a livello bilaterale.

Il rinnovo del diritto è necessario per consentire l'adozione di tali misure.

- **Scelta dell'atto giuridico**

. Qualsiasi decisione esplicita concernente il diritto richiede una decisione del Consiglio, sulla base dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, in quanto riguarda l'estensione nel tempo dell'applicazione di parte di un accordo internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il protocollo prevedeva che ciascuna parte istituisse un gruppo consultivo interno (GCI), composto da rappresentanti del settore culturale e audiovisivo attivi negli ambiti contemplati dal protocollo. Il GCI dell'UE si è riunito il 5 settembre 2016 a Bruxelles al fine di valutare i risultati dell'attuazione del diritto per quanto riguarda la promozione della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nell'ambito delle opere coprodotte.

Il GCI ha rilevato l'assenza di coproduzioni audiovisive UE-Corea alle condizioni indicate nel protocollo, riconoscendo che quest'ultimo possiede tuttavia il potenziale per essere uno strumento utile. Esso era aperto al rinnovo del diritto per le coproduzioni UE-Corea anche se c'erano alcune riserve circa il suo valore aggiunto nella pratica, che doveva essere reso più chiaro per gli operatori. La Commissione ha diffuso informazioni di carattere generale sul protocollo, ma sono necessarie ulteriori informazioni operative e dettagliate per i professionisti. Il GCI ha inoltre concluso che vi è la necessità di promuovere il protocollo a livello dell'industria, statale e dell'UE al fine di evidenziarne i vantaggi.

Il diritto per le coproduzioni audiovisive è stato discusso con gli Stati membri dell'UE nel corso di una riunione del comitato per gli affari culturali del Consiglio dell'Unione europea il 3 ottobre 2016. Gli Stati membri hanno manifestato il proprio intento di collaborare maggiormente a livello europeo per promuovere le coproduzioni.

Sulla base della consultazione degli Stati membri e in considerazione del parere del GCI la Commissione è invitata ad appoggiare il rinnovo del diritto.

- **Assunzione e uso di perizie**

Sono stati menzionati gli studi e i dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo riguardanti le coproduzioni.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione provvederà a un monitoraggio costante dell'attuazione del diritto per le coproduzioni audiovisive, sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e dell'industria, in particolare per quanto riguarda il settore dell'animazione.

Una volta l'anno si riunirà un comitato per la cooperazione culturale tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, al fine di monitorare i progressi e discutere delle sfide e opportunità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il diritto sarà prorogato di altri tre anni, fino al giugno 2020. Il diritto è fissato all'articolo 5 del protocollo, come segue.

Ai fini del presente protocollo, si intende per coproduzione un'opera audiovisiva prodotta da produttori della Corea e della parte UE in cui i produttori hanno investito alle condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti promuovono la negoziazione di nuovi accordi di coproduzione e l'attuazione degli accordi esistenti tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea. Le parti riaffermano che gli Stati membri dell'Unione europea e la Corea possono concedere benefici finanziari alle opere audiovisive coprodotte, come stabilito nei pertinenti accordi bilaterali di coproduzione esistenti o futuri dei quali uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea sono parti.

Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolano le coproduzioni tra i produttori della parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.

Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi della parte UE per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali in quanto opere europee ai sensi dell'articolo 1, lettera n), punto i), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE o dai successivi atti modificativi, ai fini dei requisiti per la promozione delle opere audiovisive previsti dagli articoli 4, paragrafo 1, e 3 decies, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE o dai successivi atti modificativi.

Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi coreani per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui al paragrafo 3 in quanto opere coreane ai fini dell'articolo 40 della legge per la promozione delle opere cinematografiche e videografiche (legge n. 9676 del 21 maggio 2009) o successive modifiche, dell'articolo 71 della legge in materia di radiodiffusione (legge n. 9280 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche e dell'avviso sulla quota di programmazione (avviso della commissione delle comunicazioni della Corea n. 2008-135 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche.

Le coproduzioni sono ammesse a fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali alle seguenti condizioni:

a) le opere audiovisive coprodotte sono realizzate tra imprese che devono essere e rimanere, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, di proprietà rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea e/o rispettivamente di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini della Corea;

b) gli amministratori o direttori esecutivi delle imprese coprodottrici hanno la cittadinanza rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea e della Corea e possono dimostrare di esservi domiciliati;

c) la partecipazione di produttori di due Stati membri dell'Unione europea sarà necessaria per ogni opera audiovisiva coprodotta, ad eccezione delle opere di animazione. Per quanto riguarda le opere di animazione, sarà necessaria la partecipazione dei produttori di tre Stati membri. La proporzione del contributo finanziario del produttore o dei produttori di ciascuno Stato membro dell'Unione europea non è inferiore al 10%;

d) l'ammontare dei rispettivi contributi finanziari dei produttori della parte UE (nel loro insieme) e dei produttori della Corea (nel loro insieme) a un'opera audiovisiva non di animazione coprodotta non può essere inferiore al 30% del costo di produzione totale. Per le opere di animazione il contributo non può essere inferiore al 35% del costo di produzione totale;

e) il contributo dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) comprende un'efficace partecipazione tecnica e artistica e tra i contributi delle due parti il rapporto deve essere equilibrato. In particolare, nelle opere audiovisive non di animazione coprodotte il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 20 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare più del 70% per cento del contributo complessivo. Per le opere di animazione il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 10 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare più del 65% del contributo complessivo;

f) la partecipazione di produttori di paesi terzi che hanno ratificato la convenzione dell'UNESCO a un'opera audiovisiva coprodotta è accettata per un massimo del 20%, se possibile, dei costi totali di produzione e/o del contributo tecnico ed artistico all'opera audiovisiva.

Queste condizioni sono volte a garantire il carattere europeo delle coproduzioni, grazie alla partecipazione di almeno due Stati membri, e a garantire un giusto equilibrio tra costi e benefici della coproduzione per le parti. È previsto quindi un contributo finanziario minimo per le parti, mentre il contributo tecnico ed artistico, che è costituito da un contributo professionale e di conseguenza crea opportunità di occupazione, non dovrebbe superare di oltre il 10% il contributo finanziario. I requisiti per le opere di animazione sono più elevati a causa della sensibilità del settore, che richiede maggiori input tecnici e per il quale le differenze di costo tra l'UE e la Corea potrebbero essere più significative.

Le parti riaffermano che il diritto per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali assicura vantaggi reciproci e che alle coproduzioni che rispondono ai criteri è riconosciuto lo status di opere europee e coreane senza altre condizioni.

Le coproduzioni sono ammesse a fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali per un periodo di tre anni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/2169 sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("la decisione").
- (2) L'accordo contiene un protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") che, conformemente al suo articolo 1, definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, le parti contraenti agevolano le coproduzioni tra i produttori della parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali ("il diritto").
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, e poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.
- (4) È opportuno proporre una decisione esplicita di rinnovo del diritto tenendo conto delle circostanze specifiche e della sensibilità politica della cooperazione in questo settore.
- (5) Il gruppo consultivo interno di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo ha espresso parere favorevole sulla proroga del periodo di concessione del diritto, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo.
- (6) La Commissione è favorevole a rinnovare il diritto.
- (7) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rinnovo del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5 del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea, ad informare la Repubblica di Corea, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a rinnovare il diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali, previsto all'articolo 5 del protocollo, per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*